

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XCIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1245
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro. (3091)	1245
PRESIDENTE	1245, 1246, 1247 1248, 1249
ARMANI, <i>Relatore</i>	1245, 1248, 1249
ALBERTINI	1246, 1247, 1248
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1246, 1247, 1248, 1249
CURTI AURELIO	1247
ZUGNO	1247, 1249
NICOLETTO	1247, 1248
RAUCCI	1248, 1249
ASSENATO	1249
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1253

La seduta comincia alle 9,50.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato Raffaelli è sostituito dal deputato Biancani.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione Generale omonima del Ministero del tesoro (3091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ».

L'onorevole Armani ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ARMANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, potrei fare una lunga disquisizione per spiegare le ragioni, opportune e doverose, che hanno indotto alla presentazione del disegno di legge in esame che altro non è se non una serie di aggiornamenti di norme ormai superate che, fino ad ora, venivano seguite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, aggiornamenti che, in via pratica, sono già attuati.

In effetti devo rilevare che nel provvedimento in esame non vi è nulla di straordinario, nulla di eccezionale; esso consiste sol-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1961

tanto in uno snellimento burocratico e in una maggiore funzionalità nella amministrazione dei fondi di cui trattasi. Nel provvedimento, praticamente, sono state rievocate, aggiornandole, le varie disposizioni che, precedentemente, regolavano tutta la complessa materia.

Qualora gli onorevoli colleghi lo desiderassero, potrei anche addentrarmi nell'esame e nella spiegazione dei singoli articoli del disegno di legge ma, ripeto, si tratta, in sintesi, di norme squisitamente tecniche tendenti a snellire il funzionamento dei fondi ed a dare un alleggerimento della pratica della forma burocratica interna, sia per quanto riguarda, da parte di questi Enti, la possibilità di acquisto, di permuta, di locazione di immobili sia la delegazione al direttore generale degli istituti di previdenza di operare in determinati settori ben limitati, sia la possibilità di estendere, così come avviene per la Cassa depositi e prestiti, determinati prestiti o garanzie, anche ad enti locali. È, insomma, una impostazione che si aggiorna alla attuale struttura della nostra legislazione nella pratica attuazione delle forme amministrative.

Quello che regolava fino ad ora l'amministrazione di questi beni, era la legge del 1948 la quale si riferisce per molte cose, ancora al testo unico del 1913, un testo decisamente superato.

Ritengo che, data, ripeto, la struttura soltanto ed esclusivamente tecnica di questa formulazione di legge, non possano esservi difficoltà, da parte della Commissione, ad affrontare, eventualmente, la discussione dei singoli articoli e all'approvazione del provvedimento.

Mi tengo comunque, insieme con l'onorevole Rappresentante del Governo, a disposizione per tutte le delucidazioni che potessero, eventualmente, essermi richieste.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidererei, prima, chiarire che la parte sostanziale del provvedimento è contenuta nell'articolo 1, considerate le possibilità di investimenti di cui agli articoli dall'1 al 9 ed in correlazione con quanto di nuovo è avvenuto dal 1948 ad oggi. Vi è una modifica importante che riguarda l'acquisizione di immobili in quanto, mentre precedentemente poteva esser provveduto all'acquisto solo di immobili finiti, con il nuovo provvedimento possono essere acquistati anche immobili in costruzione.

Si tratta, in sostanza, per quanto riguarda tutto il provvedimento, di un adeguamento dei compiti di istituto alle attuali esigenze.

ALBERTINI. Non ho ben compreso perché il limite minimo previsto all'ultimo comma dell'articolo 3 non possa essere inferiore a lire seicento milioni. È una cifra che mi sembra un po' forte per costruzioni in corso e significa che il valore dell'immobile, a lavori ultimati, sarà di oltre un miliardo di lire come minimo!

PRESIDENTE. Per quel che concerne l'obiezione avanzata dall'onorevole Albertini occorre considerare che si fa riferimento a quella che è una variazione della prassi in atto: gli Istituti di previdenza non sono mai stati autorizzati a comperare gli immobili in fase di costruzione ma solo ultimati e di dimensioni tali che la gestione amministrativa di essi fosse la meno onerosa possibile. È questo il motivo per cui, sulla base della valutazione di quello che è il valore degli attuali immobili si è arrivati a dire che si deve trattare di un complesso che sorga in una grande città perché è questa che valorizza le aree coperte e, anziché entrare in differenziazioni che comporterebbero una complessa casistica, si è introdotto il criterio della spesa quale quello più rispondente alla realizzazione di immobili che trovino per le loro stesse dimensioni la possibilità, soltanto se ubicati nei grossi centri, di essere convenientemente utilizzati.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei fare una semplice dichiarazione che credo sia importante ai fini della valutazione del provvedimento in esame. Il disegno di legge, come tutti quelli riguardanti gli Istituti di previdenza, è stato elaborato e discusso in sede di Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza e tale Consiglio d'amministrazione è composto non solo da rappresentanti dei Dicasteri interessati ma dai rappresentanti degli iscritti, nominati dalle singole organizzazioni sindacali.

ALBERTINI. Sono rappresentati anche gli Enti locali?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono rappresentati i dipendenti degli Enti locali.

ALBERTINI. Gli Enti locali no.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli Enti locali sono sostanzialmente rappresentati perché la rappresentanza sindacale è una rappresentanza articolata nel senso che, in essa, vi sono anche degli alti funzionari degli Enti locali.

Il provvedimento trae origine — come opportunamente rilevava l'onorevole Relatore — dalla necessità di snellire la procedura degli investimenti che gli Istituti di previdenza debbono effettuare. Il provvedimento sottoposto ora all'approvazione della Commissione, è stato anche esaminato dalla Commissione parlamentare di vigilanza sugli Istituti di previdenza. Nella sua fase tecnica, ha, quindi, subito il vaglio di tutti gli organismi già indicati.

Per quanto concerne le osservazioni fatte dall'onorevole Albertini, a me pare abbia ad esse già risposto sufficientemente l'onorevole Presidente.

Vorrei anche prendere occasione dal presente provvedimento per confermare quello che il Ministro del tesoro ebbe occasione di comunicare, nel corso della discussione sul bilancio, al Senato e cioè che gli Istituti di previdenza stanno orientando in questi ultimi tempi i loro investimenti particolarmente nell'Italia meridionale; questo al fine di creare occasioni di lavoro in quelle regioni e di creare possibilità di accesso agli alloggi a basso costo per i dipendenti degli Enti locali.

Il presente provvedimento tende, e riesce, a mio parere, a snellire la procedura per gli acquisti ed a facilitare maggiormente gli investimenti dei fondi dell'Ente con conseguente minore incidenza degli investimenti mobiliari che possono rappresentare una certa non sicurezza.

È quindi un provvedimento ampiamente esaminato e studiato dal punto di vista tecnico e promana dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto sebbene sia presentato dal Ministro del tesoro.

CURTI AURELIO. Poiché il sistema degli Istituti di previdenza deve essere vicino agli Enti locali nelle varie forme di intervento di tali enti, vi debbono essere, a differenza di quello che avviene per la Cassa depositi e prestiti, norme che consentano di inserire nelle modalità d'impiego dei fondi, la possibilità di acquistare obbligazioni emesse dagli Enti locali. In caso contrario si va a non favorire un intervento che gli Enti locali possono operare direttamente sul risparmiatore ma che ha dei limiti e, che se non è suffragato anche da assorbimento di fondi quali quelli degli Istituti di previdenza, gravita esclusivamente sul risparmiatore. Su questo argomento vi è un precedente, quello delle imprese di assicurazione che, su autorizzazione da parte delle autorità competenti, possono acquistare tali obbligazioni per raggiungere la riserva ma-

tematica e v'è da notare come le imprese di assicurazione siano quanto mai attentamente sorvegliate. Il comune di Milano, mi pare, emette obbligazioni per la metropolitana; gli Istituti di previdenza non possono assorbirle; che questo non possa esser fatto dalla Cassa depositi e prestiti è giusto, ma si deve considerare che gli Istituti di previdenza manovrano fondi che i comuni stessi accantonano per i loro dipendenti e mi pare non vi debbano essere enormi difficoltà nell'ammettere queste forme d'impiego.

ALBERTINI. L'onorevole Curti Aurelio proporrebbe quindi di estendere la norma che dice: « Le obbligazioni garantite dallo Stato » anche alle obbligazioni garantite dai comuni.

ZUGNO. Ritengo che la proposta avanzata dall'onorevole Curti Aurelio non possa essere accolta in quanto vi è contrasto tra la possibilità di acquistare obbligazioni e quella di fare mutui. Dal momento, per esempio, che il comune di Milano per opere di assunzione di servizi pubblici, chiede dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, questo fatto esclude necessariamente che la Cassa depositi e prestiti possa acquistare delle obbligazioni. Questo contrasto esiste anche per gli Istituti di previdenza.

NICOLETTO. Desidererei conoscere quale è la consistenza patrimoniale finanziaria attuale dei fondi degli Istituti di previdenza di cui al provvedimento in esame.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho, in questo momento, dati precisi. Potrei dire, *grosso modo*, una cifra, ma non desidero farlo. Se l'onorevole Nicoletto lo gradisce, mi renderò parte diligente per fargli avere i dati che lo interessano.

PRESIDENTE. Vorrei soltanto ricordare che in sede di esame del bilancio del Ministero del tesoro, alla Camera, l'onorevole Alessandrini ha comunicato i dati ora richiesti.

NICOLETTO. La mia domanda aveva il solo scopo di far rilevare due questioni.

La prima: l'onorevole Relatore ha affermato che si tratta, in sostanza, di un provvedimento tecnico. Debbo osservare che quando si tratta di Istituti come quelli in oggetto che manovrano migliaia di miliardi è chiaro che non si può mai trattare di questioni tecniche in quanto queste forti cifre possono influire profondamente sulla vita politica ed economica del paese.

Questa è la prima osservazione; la seconda più che una osservazione è una constatazione. Gli Istituti di previdenza furono creati con una loro caratteristica particolare; con i

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1961

contributi degli Enti locali si creano fondi tali che debbono essere utilizzati in certe direzioni e si tratta, ripeto, di patrimoni veramente imponenti. Il posto di direttore generale degli Istituti di previdenza è uno dei posti più contesi e più desiderati perché è indubbio che esso conferisce una autorità quale si ha solo in altri pochi casi. Si ha, quindi, una trasformazione di quella che è la funzione specifica di questi enti; da una funzione degli Istituti di previdenza, si entra in un altro campo in conseguenza del fatto che si hanno migliaia di miliardi a disposizione e non so se questa seconda funzione che viene trattata nel presente disegno di legge non venga poi ad incidere su quella che è la funzione specifica di questi Istituti. Il problema è, a mio avviso, un grosso problema perché da una funzione naturale stabilita dalla legge vediamo nascere una seconda funzione che ha una grande importanza che non so in che misura, per quanto riguarda la legislazione generale, venga ad incidere.

Faccio semplicemente una constatazione e da essa risulta che il provvedimento in esame non può investire semplicemente una questione tecnica; quello che vi è sotto il presente provvedimento è la trasformazione di una specifica funzione in un'altra funzione che questo disegno di legge deve, per forza, consacrare e che è funzione di estrema importanza nella vita economica del paese.

PRESIDENTE. Non ritengo che tutta questa funzione sia poi come è stata illustrata. Il presente provvedimento riguarda solo degli adeguamenti funzionali. Era, quella cui si è accennato, una funzione già riconosciuta dal decreto legislativo n. 20 del 1948. Alle varie forme di impiego previste nella legge del 1948 viene aggiunta l'esplicita autorizzazione ad acquistare fabbricati anche in corso di costruzione, si include la possibilità di acquisto delle obbligazioni emesse dall'Istituto per la ricostruzione industriale e dall'Ente nazionale idrocarburi oltre naturalmente all'acquisto di obbligazioni che già possono essere acquistate dagli Istituti di previdenza. Tutto il resto era già considerato dai precedenti provvedimenti; nel disegno di legge, infatti, si riassume tutto quanto contenuto nelle disposizioni fondamentali del 1948 e si aggiunge quanto sopra indicato. Oltre quelle disposizioni non c'è altro di nuovo e tutto il resto è già legislazione positiva. Si è ritenuto, cioè, di dovere, anziché fare un articolo che integrasse con aggiunte l'articolo 1 delle norme esistenti, fare un articolo che ripettesse tutte le norme così da unificare in

un unico testo le norme del 1948, le norme precedenti e le aggiunte attuali.

Dico questo per dimensionare la portata del provvedimento perché è bene chiarire che non ci troviamo di fronte ad un qualcosa di nuovo e di rivoluzionario.

ALBERTINI. Ritengo di poter dedurre che gli Istituti hanno aumentato le loro disponibilità e che, evidentemente, cercano delle nuove forme di investimento.

PRESIDENTE. Vi sono poi norme di carattere amministrativo e di adeguamento. L'articolo 2 contiene norme che adeguano le cifre ai nuovi valori monetari.

NICOLETTO. Il provvedimento non ha soltanto un significato di quantità ma anche di qualità; la quantità trasforma la qualità.

RAUCCI. Volevo dire che, nell'esaminare il disegno di legge, non può sfuggire alla impressione di chi lo esamina che esso sia stato elaborato e presentato per risolvere una serie di casi pendenti e che, quindi, si tratti di un provvedimento che serva per intervenire in questioni di fidi o di acquisti che già sono all'esame del Consiglio di amministrazione dell'ente. È una impressione che scaturisce dalla valutazione degli importi fissati come massimo nei vari articoli.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto qualsiasi emendamento possa venir proposto che serva a far chiarire meglio la portata del disegno di legge.

RAUCCI. Chiediamo dei chiarimenti. Può darsi che la nostra sia una impressione od anche una semplice illazione. Volevamo però chiedere come mai, all'articolo 2, primo capoverso è detto che il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera sulla rinuncia alla applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonché sull'abbuono di indennità di mora qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000 e, secondo capoverso, sull'istaurazione di liti attive e sulle transazioni quando i singoli importi non superino le lire 1.200.000 e, terzo capoverso, sull'annullamento di crediti inesigibili per importi singoli che non superino le lire 2.400.000. Sono cifre che sembrano proprio valutate in considerazione di liti pendenti, di casi già in corso di discussione!

ARMANI, *Relatore*. È un semplice rapporto, sono tutti multipli della cifra iniziale di trecentomila lire.

RAUCCI. Anche per quanto riguarda lo acquisto di immobili non si può sfuggire alla impressione che, poiché vi sono delle case in costruzione non finite, e per cui conviene inter-

venire, si fa una legge per autorizzare determinati acquisti.

Dalla relazione, infine, non appaiono i motivi essenziali — o, almeno, non vi è argomentazione in questo senso — che giustifichino il provvedimento e, nello scorrere i vari articoli, si ricava l'impressione che si tratti di un provvedimento destinato a sanare una situazione. È, questa, comunque, una mia impressione.

ASSENNATO. Ad esempio la cifra di lire 1.200.000 di cui all'articolo 2 lettera *b*, fa pensare ad un caso particolare in atto.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un provvedimento che pur promanando soltanto dal Ministero del tesoro, sostanzialmente è stato elaborato e discusso dal Consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza del quale fanno parte anche i rappresentanti degli iscritti, designati dalle organizzazioni sindacali tutte.

RAUCCI. Che poi non sono neanche legislatori.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo dicevo solo per sottolineare che il provvedimento viene richiesto proprio dagli Istituti di previdenza.

Dico subito, per eliminare qualsiasi impressione del genere di quella cui ha fatto cenno l'onorevole Raucci, che sono pronto a accettare, sui limiti di somma, qualsiasi emendamento e ciò per dare la riprova che questo non è un provvedimento *ad hoc* ma risponde a reali esigenze amministrative. Questo dico anche per il rilievo fatto dall'onorevole Assennato. Anche per l'articolo 2 accetto qualsiasi emendamento sempre però con la preghiera di non superare i limiti per i quali, in base alla legge sulla contabilità dello Stato, si deve andare al Consiglio di Stato in quanto è chiaro che, superando quei limiti, si verrebbe meno alla esigenza di snellimento che ha determinato il provvedimento legislativo in esame. Si dovrebbe anche, mutando le cifre, tener conto, nel caso di acquisto di immobili, che questi immobili debbono avere una loro capienza che ne renda economica la gestione.

ASSENNATO. Mi pare che la facoltà per il direttore generale degli Istituti di previdenza di instaurare liti attive fino ad importi non superiori a lire 1.200.000 sia una facoltà molto limitata.

ARMANI, *Relatore*. Trova giustificazione nei limiti oltre di quali si dovrebbe andare dinanzi al Consiglio di Stato.

ASSENNATO. Il limite è di 2 milioni di lire.

PRESIDENTE. Sono limiti che trovano la loro base nel testo unico per la contabilità

generale dello Stato. Prendiamo ad esempio l'articolo 5 del disegno di legge. Esso recita: « I progetti dei contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 300.000 se si tratti di contratti da stipularsi dopo pubblico incanto o le lire 150.000 se da stipularsi dopo privata licitazione... ».

ASSENNATO. La facoltà concessa al direttore generale, di annullare crediti inesigibili fino all'ammontare di lire 2.400.000 è eccessiva.

PRESIDENTE. Anche per questo si deve fare riferimento alla legge sulla contabilità generale dello Stato.

ZUGNO. Il direttore generale deve poi comunicare tutto al Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.

ASSENNATO. A cose fatte.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ripeto che sono pronto ad accettare, su questi argomenti, qualsiasi emendamento e questo perché non vorrei rimanesse una impressione errata. Non si deve, però, dimenticare che tutto l'operato del direttore generale è sottoposto al Consiglio di amministrazione nel quale — ed io che lo presiedo lo posso dire — vi sono elementi che certamente non indulgono e ricordo che sono state prese sempre delle deliberazioni alla unanimità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, è sostituito come appresso:

« Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le seguenti:

1°) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto;

2°) in costruzione di fabbricati;

3°) in obbligazioni garantite dallo Stato;

4°) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, dell'Istituto per la ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1961

5°) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti, in conformità alle leggi che specificatamente le autorizzano;

6°) in acquisto, mediante cessione, di annualità dovute dallo Stato o dalle Regioni;

7°) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato, ad Enti o Società nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purché assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro del tesoro;

8°) in mutui assistiti da contributo statale a favore di cooperative edilizie, Società ed Enti costituiti allo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case economiche e popolari;

9°) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione.

Gli investimenti di cui ai numeri 1°) e 2°) dovranno restare contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potrà essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica soluzione. Ogni immobile potrà essere venduto per intero o per parti ».

Per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza non è richiesto l'assenso di cui agli articoli 68 e 74 libro II, parte I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

Sono abrogati l'articolo 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e l'articolo 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

Le sovvenzioni di cui al precedente numero 9°) sono disciplinate dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.

(È approvato).

ART. 2.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera:

a) sulla rinuncia all'applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonché sull'abbuono di indennità di mora, qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000;

b) sull'instaurazione di liti attive, sulle transazioni dirette a prevenire od a troncane contestazioni giudiziarie, qualora si tratti di singoli importi non superiori a lire 1.200.000;

c) sull'annullamento di crediti inesigibili, qualora i singoli importi non superino le lire 2.400.000.

Le operazioni come sopra deliberate sono comunicate dal direttore generale al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.

(È approvato).

ART. 3.

L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione è consentito, sempreché siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture.

Il contratto di acquisto dei fabbricati in corso di costruzione, di cui al precedente comma, deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e rifinito in ogni sua parte ed accessori, e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all'articolo 1470 del codice civile anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato.

La Cassa pensioni acquirente è facultata a corrispondere, dopo il perfezionamento del contratto, il prezzo dell'area e dei manufatti già esistenti.

L'acquisto dei fabbricati, di cui al presente articolo, è consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire seicento milioni.

(È approvato).

ART. 4.

L'acquisto di fabbricati su progetto è consentito solo nel caso di immobili, il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore, nel complesso, a lire 1.200.000.000, e sempre che la parte offerente sia già proprietaria dell'area.

L'acquisto sarà regolato dalle norme del codice civile sulla compravendita di cose future.

(È approvato).

ART. 5.

Le Casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli Istituti di previdenza sono facultate, per i contratti di acquisto, permuta e locazione degli immobili, a far ricorso in ogni caso alla trattativa privata, tenuto conto della particolare natura dei contratti stessi.

Parimenti gli atti e i contratti relativi alla gestione e manutenzione degli immobili possono essere stipulati senz'altro a trattativa privata, salvo che l'importo di essi superi le

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1961

lire 4.500.000, nel qual caso la trattativa privata è ammessa quando ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti.

La costruzione di nuovi fabbricati su aree di proprietà delle Casse pensioni sarà aggiudicata a mezzo di asta pubblica o appalto concorso, con unica gara o con gare distinte per l'aggiudicazione del progetto e per l'esecuzione dell'opera.

I versamenti degli importi relativi ai depositi connessi alla locazione dei beni immobili di proprietà delle Casse pensioni saranno effettuati direttamente alle Casse stesse.

Nei casi di acquisto di fabbricati ultimati o in corso di costruzione le trattative preliminari per l'istruttoria dell'offerta di vendita e il procedimento amministrativo per la stipula del relativo contratto possono aver luogo rispettivamente prima dell'ultimazione della costruzione ovvero prima della ultimazione delle opere di cui al primo comma del precedente articolo 3.

(È approvato).

ART. 6.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 24 maggio 1952, n. 610, le Casse pensioni sono autorizzate ad avvalersi del sistema di riscossione con la ritenuta di ufficio, previsto nelle suddette disposizioni, in ogni caso, a prescindere dallo stato di morosità, nei riguardi dei soci di cooperative edilizie finanziate dalle Casse stesse, dei locatari di appartamenti, negozi ed altri locali di proprietà delle dette Casse nonché nei riguardi degli eventuali garanti dei locatari medesimi, anche se si tratti di dipendenti o pensionati da enti pubblici non considerati nel primo comma del citato articolo 40.

Al ricupero dei crediti insoluti per quote di ammortamento mutuo, per canoni di locazione ed altre somme dovute può provvedersi, in ogni caso, nei confronti di soci di cooperative edilizie, di locatari morosi o di loro garanti anche con la procedura prescritta con il testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

(È approvato).

ART. 7.

Le Casse pensioni sono autorizzate a stipulare, nei limiti numerici e di qualifica stabiliti dal Consiglio di amministrazione, contratti di locazione di opere per i bisogni del minuto mantenimento degli immobili di proprietà delle Casse stesse.

Il trattamento economico e normativo previsto per i rapporti di lavoro di cui la

precedente comma non potrà essere inferiore a quello stabilito dai corrispondenti contratti collettivi di lavoro in vigore.

La spesa complessiva derivante dalle dette locazioni di opere è a carico delle Casse pensioni in proporzione al patrimonio immobiliare risultante per ciascuna di esse alla fine dell'esercizio precedente.

(È approvato).

ART. 8.

I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a comuni e province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti con delegazioni su tributi comunali o provinciali esigibili con le norme e i privilegi delle imposte dirette, nel limite dei quattro quinti dell'introito netto medio dell'ultimo triennio, escluse le eventuali supercontribuzioni.

Alla riscossione delle annualità garantite con le delegazioni di cui sopra sono estesi le norme ed i privilegi delle imposte dirette.

(È approvato).

ART. 9.

Per contrarre i mutui è sufficiente che i comuni e le province producano — oltre l'atto di delega sul cespite delegato — copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dall'Autorità tutoria con autorizzazione, se necessaria, al mantenimento della corrente sovrimposta.

Il prefetto, con propria dichiarazione, dovrà attestare che sono state adempiute le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni della suddetta deliberazione e della decisione tutoria di approvazione e che la deliberazione medesima è divenuta esecutiva a tutti gli effetti. Quando occorra, dovrà altresì attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'articolo 300 della suindicata legge comunale e provinciale.

In relazione a quanto prescritto dall'articolo 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, è sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette.

Quando si tratti di mutui garantiti con le delegazioni di cui al precedente articolo 8 il prefetto dovrà attestare che, con il contratto di esattoria o ricevitoria o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, l'esattore o il ricevitore provinciale ha assunto per le delegazioni anzidette gli obblighi previsti dalle vigenti norme per le delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

(È approvato).

ART. 10.

Gli atti di delega da rilasciarsi a garanzia dei mutui dovranno contenere l'attestazione del prefetto che vi è capienza nel cespite al quale l'atto si riferisce.

Tale attestazione sostituisce il benessere del prefetto previsto dall'articolo 32 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72.

(È approvato).

ART. 11.

L'erogazione dei prestiti garantiti con delegazioni, sempre che non siano assistiti da contributo statale o regionale, può essere effettuata — anche se si tratti di mutui destinati ad esecuzione di opere — anticipatamente e per l'intero ammontare della somma mutuata, su richiesta dell'Ente mutuatario e previo nulla osta del prefetto, il quale vigilerà affinché la somma mutuata raggiunga lo scopo per il quale il prestito è stato concesso.

Ai prestiti diversamente garantiti, sempre che non siano assistiti dal contributo statale o regionale, la norma di cui al precedente comma è applicabile quando l'anticipata erogazione non pregiudica le garanzie.

(È approvato).

ART. 12.

Per il recupero, a carico degli Enti mutuatari, delle somme a qualsiasi titolo dovute alle Casse pensioni amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, queste effettuano la compensazione amministrativa sui mandati di pagamento relativi ai mutui concessi, anche senza il consenso dell'Ente debitore ed anche se si tratti di mutui aventi specifica destinazione.

(È approvato).

ART. 13.

Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, può con proprio provvedimento differire, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 85, libro II, parte I,

del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, di uno o più anni la decorrenza dell'ammortamento dei prestiti non garantiti mediante delegazioni sulle entrate tributarie.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui concessi a favore delle cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati, e degli Enti o Società che costruiscono case popolari ed economiche senza finalità di lucro, è stabilita dal direttore generale con proprio provvedimento dal 1° del mese di gennaio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato è diventato abitabile o abitato. A richiesta del mutuatario la decorrenza può essere fissata anche dal 1° gennaio immediatamente precedente alla data suddetta.

La durata dell'ammortamento di eventuali mutui suppletivi, concessi dopo l'inizio dell'ammortamento del mutuo principale, sarà limitata al numero degli anni mancanti alla scadenza del mutuo principale.

(È approvato).

ART. 14.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a dichiarare, con provvedimento del direttore generale, la decadenza dei prestiti dopo trascorso un anno dalla data del provvedimento di concessione, senza che le siano stati prodotti i documenti necessari e la domanda per la prima somministrazione in conto mutuo.

Le disposizioni vigenti in materia di liquidazione di interessi sono modificate, esclusivamente per quanto concerne i mutui concessi dagli Istituti di previdenza, secondo le norme previste dai commi successivi.

Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono liquidati, a favore della Cassa pensioni mutuante, gli interessi al saggio di concessione, dalla data dei mandati di pagamento al 31 dicembre, ed il loro ammontare è posto a carico dell'Ente mutuatario.

Tale ammontare, diminuito dello sconto calcolato al saggio di concessione, è ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento.

Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del mutuo sia postergato a norma del precedente articolo 13, 1° comma, il mutuatario è tenuto a corrispondere alla fine di ogni anno successivo gli interessi al saggio di concessione sulle somministrazioni disposte negli anni precedenti.

Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'Ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento al saggio d'interesse dei Buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi vigente in detto periodo.

L'importo di tali interessi è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento, previa detrazione dello sconto calcolato, al saggio predetto vigente alla data del mandato e per il periodo dalla data stessa al 31 dicembre, solamente sugli interessi dovuti dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data del mandato.

Nei riguardi dei mutui — non garantiti con delegazioni — concessi dagli Istituti di previdenza a favore delle Cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati e degli Enti o Società che costruiscono case popolari ed economiche senza finalità di lucro, gli interessi dovuti sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati al tasso di concessione e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare.

Sulle somministrazioni — relative ai mutui di cui al precedente comma — effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'Ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento al tasso di concessione del mutuo ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento.

Rimangono in vigore le norme di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498.

(È approvato).

ART. 15.

Per i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale nonché di riscatto per alloggi di cooperative edilizie finanziate dalle Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ricevuti ai sensi dell'articolo 151 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, dall'impiegato all'uopo delegato dalla anzidetta Direzione generale, il

diritto proporzionale, previsto dal 2° comma del menzionato articolo 151, è versato dagli interessati alla Cassa pensioni mutuante.

I fondi costituiti con i versamenti del diritto proporzionale di cui sopra sono amministrati con le norme da stabilirsi mediante decreto del Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 16.

Per quanto concerne la redazione degli atti, le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie e per quanto altro si riferisce e consegue alla stipulazione dei contratti, di cui al precedente articolo, si applicano per le Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza le norme vigenti per la Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro » (3091):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Anzilotti, Armani, Biancani, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, D'Arezzo, Del Vecchio Guelfi Ada, Maxia, Mello Grand, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Restivo, Russo Vincenzo, Schiratti, Servello, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Valsecchi, Zugno, Zurlini.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO